

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 163-A)

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)

(RELATORE AGRIMI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BAUSI, ROSI, GUSSO, DE CAROLIS e DEGOLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 LUGLIO 1979

Modifiche ad alcune norme relative alle convenzioni tra coniugi

Comunicata alla Presidenza l'11 dicembre 1979

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge in esame ripropone una questione già posta al Senato, nella scorsa legislatura, con analoga iniziativa degli stessi senatori Bausi, Rosi, Gusso, De Carolis e Degola (Atto Senato n. 1265).

La proposta, della quale chi scrive ebbe anche allora l'onore di essere relatore, si prefigge, con i primi due articoli, di risolvere una disarmonia interpretativa, sorta, in sede giurisprudenziale, in ordine all'articolo 162 del codice civile, così come risulta modificato dall'articolo 43 della legge 19 maggio 1975, n. 151.

La norma, che disciplina la forma delle convenzioni matrimoniali, nella sua accezione letterale sembra statuire l'obbligo della preventiva autorizzazione del giudice solo per il mutamento, dopo la celebrazione del matrimonio, di convenzioni matrimoniali precedentemente stipulate, ed in tal senso essa è stata prevalentemente interpretata dalla giurisprudenza.

Tuttavia un apprezzabile diverso orientamento in dottrina ed anche in taluni organi di giurisdizione si è espresso nel senso di non poter sottrarre all'autorizzazione del giudice non solo il mutamento di precedenti convenzioni matrimoniali ma ogni mutamento che i coniugi intendano apportare al precedente regime patrimoniale della famiglia, comunque instauratosi.

Anche a parere del relatore questa seconda soluzione sembrerebbe più conforme allo spirito informatore del nuovo diritto di famiglia, perchè l'interpretazione fondata sulla stretta lettera della legge appare non coerente con la volontà del legislatore, chiaramente indirizzata a favorire, quale regime patrimoniale della famiglia, quello della comunione legale dei beni, regime che si stabilisce, appunto, senza alcun bisogno di ap-

posita convenzione ed *ope legis*, nel silenzio delle parti.

A prescindere, comunque, dalla interpretazione preferenziale, i presentatori del disegno di legge sostenevano nel 1978 e sostengono, a maggior ragione, oggi, l'urgenza di addivenire ad una soluzione certa ed esplicita, da adottarsi con una legge interpretativa della norma vigente, così da eliminare le contraddizioni della giurisprudenza e, quel che più conta, l'incertezza sulla sostanziale validità di convenzioni stipulate in assenza dell'autorizzazione del giudice.

Contrariamente alla soluzione adottata nella scorsa legislatura dalla 2^a Commissione (a maggioranza), e seguendo l'orientamento degli onorevoli presentatori, favorevoli all'interpretazione letterale e restrittiva della norma, questa volta la Commissione giustizia ha ritenuto, su proposta del senatore Carraro, accolta dal relatore e poi approvata all'unanimità, di spostare i termini della questione, eliminando, in radice, ogni aspetto di disparità di trattamento in ordine ai tempi e alle forme di instaurazione del regime patrimoniale della famiglia.

Così, in ossequio a principi veramente fondamentali ed innovatori dell'intera riforma del diritto di famiglia (le condizioni soggettive ed oggettive in cui più ponderatamente matura il consenso dei contraenti il matrimonio e le condizioni di garantita uguaglianza ed autonomia nella gestione del rapporto) la Commissione propone di eliminare, in ogni caso, l'intervento del giudice e di lasciare, appunto, all'autonomia delle parti ogni decisione in ordine alla instaurazione ed all'eventuale mutamento del regime patrimoniale della famiglia.

La conseguente soluzione tecnico-legislativa è stata realizzata nella maniera più sem-

plice: l'abrogazione del secondo periodo del terzo comma del vigente articolo 162 del codice civile, mentre con l'articolo 2 del disegno di legge si è precisata la norma relativa alle convenzioni matrimoniali stipulate prima dell'entrata in vigore della presente legge.

* * *

Il terzo ed ultimo articolo del disegno di legge ha per oggetto una modificazione della disciplina della comunione dei beni, nel senso di escludere dai beni compresi automaticamente nella comunione stessa, salvo diversa dichiarazione di uno dei coniugi intervenuto espressamente nell'atto di acquisto, quelli indicati nel n. 3 dell'articolo 2683 del codice civile e precisamente gli

autoveicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico.

Il problema certamente esiste, e la disposizione vigente suscita qualche difficoltà e pesantezza nel commercio di questa categoria di beni, la cui proprietà è oggi così diffusa.

Nella scorsa legislatura il relatore si rese interprete della necessità di una qualche revisione della normativa anche in questo campo, proponendo lo stralcio della disposizione per un esame più approfondito.

Questa volta la Commissione si è orientata per l'eliminazione, allo stato, dell'articolo in oggetto, salvo ad esaminare, ove dovesse presentarsi, qualche più ampia, diversa e coordinata innovazione legislativa in materia.

AGRIMI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEI PROPONENTI

Art. 1.

Il terzo comma dell'articolo 162 del codice civile è sostituito dai seguenti:

« Le convenzioni possono essere stipulate in ogni tempo, ferme restando le disposizioni dell'articolo 194.

Dopo la celebrazione del matrimonio le convenzioni stipulate nella forma di cui al primo comma del presente articolo possono essere mutate soltanto previa autorizzazione del giudice ».

Art. 2.

Il disposto di cui all'articolo 1 della presente legge ha natura di interpretazione autentica e ha quindi efficacia dal momento della entrata in vigore della legge 19 maggio 1975, n. 151.

Art. 3.

Nell'articolo 184, primo comma, del codice civile, dopo le parole: « elencati nell'articolo 2683 » sono aggiunte le altre « , n. 1 e n. 2 ».

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Il terzo comma dell'articolo 162 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Identico* ».

Soppresso.

Art. 2.

L'autorizzazione del giudice è prevista soltanto per il mutamento, dopo la celebrazione del matrimonio, di convenzioni matrimoniali stipulate per atto pubblico prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Soppresso.